


# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

## **TRIBUNALE DI PACE ODV**

**Esperti nella risoluzione dei conflitti e nella comunicazione**

**Libera Associazione di Esperti in MEDIAZIONE**

**Centro nazionale  
Corso Europa,155 80020 Casavatore (NA)  
Cell. 3384235609 - Fax 0824 1811033  
[www.tribunaledipace.it](http://www.tribunaledipace.it) - [info@tribunaledipace.it](mailto:info@tribunaledipace.it)  
**C.F. 93085610637****



*MB*

# PREAMBOLO

## II TRIBUNALE DI PACE

**Esperti nella risoluzione dei conflitti e nella comunicazione**

È una libera e democratica associazione fondata da professionisti di diverse discipline, giudici minorili ed operatori sociali, già impegnati da anni nella diffusione di servizi alla persona, alla famiglia ed alle imprese con una nuova e condivisa filosofia i cui valori si ispirano solidarietà umana ed alla pacificazione sociale.

È stata fondata nel 2009, per il raggiungimento delle sue finalità e nello svolgimento delle sue attività, sulla libera partecipazione dei suoi iscritti ed opera con carattere di volontariato, mediante il servizio personale, spontaneo e gratuito dei suoi soci.

È senza fini di lucro, non ha alcun carattere politico o partitico e mantiene assoluta indipendenza ed autonomia da istituzioni pubbliche, gruppi politici, ideologici, confessionali, imprenditoriali, sindacali e di potere economico.

È libera e non ammette discriminazioni.



# STATUTO

## *Capo I – DENOMINAZIONE, NATURA, CARATTERE, FINALITÀ*

### *ART. 1 - DENOMINAZIONE*

È costituita l'Associazione denominata: “**TRIBUNALE DI PACE ODV - Esperti nella risoluzione dei conflitti e nella comunicazione**” (TdP). L'Associazione ha durata illimitata.

### *ART. 2 - NATURA*

Il TdP è una libera e democratica associazione che si costituisce tra tutte quelle persone che sono impegnate a vario titolo o intendono impegnarsi in solidarietà nei vari ambiti e contesti della società per realizzare e promuovere attività di cui al successivo art. 5, secondo le finalità previste dall'art. 4 del presente Statuto.

### *ART. 3 - CARATTERI*

1. L'Associazione – per il raggiungimento delle sue finalità e nello svolgimento delle sue attività – si fonda sulla libera partecipazione dei suoi iscritti ed opera con carattere di volontariato, mediante il servizio personale, spontaneo e gratuito dei suoi soci, tranne che per quelle attività per cui è prevista una remunerazione specifica e concordata.
2. Essa ha struttura democratica e si governa secondo le modalità previste dal presente Statuto.
3. L'Associazione è soggetto di rapporti con istituzioni, enti e associazioni nella coerenza con i principi costitutivi e per il conseguimento delle finalità associative.
4. L'Associazione non ha fini di lucro, non ha alcun carattere politico, partitico e mantiene assoluta indipendenza ed autonomia da istituzioni pubbliche, gruppi politici, ideologici, confessionali, imprenditoriali, sindacali e di potere economico. È libera e non ammette discriminazioni politiche, religiose, razziali, sociali e di idioma.

### *ART. 4 - FINALITÀ*

1. L'Associazione persegue finalità culturali, formative e di promozione sociale in linea con le “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” di cui all'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. In particolare, ha come finalità la promozione del benessere della persona e della famiglia, nucleo fondamentale della società, attraverso la cura delle *relazioni*, la facilitazione e il potenziamento tra soggetti diversi, anche in conflitto, della *comunicazione efficace* e del *confronto costruttivo* con l'ausilio dell'*arte della mediazione* e della negoziazione.
2. L'Associazione, per il raggiungimento di tali finalità:
  - a. promuove la coesione sociale riconoscendo il ruolo cardine della famiglia nella formazione e nella cura della persona;



- b. accompagna le famiglie nella funzione sociale di sistema educativo e le sostiene negli eventuali momenti di disagio e di crisi del ciclo evolutivo attraverso l'erogazione di prestazioni professionali multi-interdisciplinari e l'attuazione di progetti mirati alle diverse esigenze del sistema familiare e dei singoli componenti, prediligendo lo spazio comunicativo come strumento di intervento e prevenzione nella promozione del benessere psico emotivo familiare e individuale;
- c. diffonde e pratica la mediazione per la risoluzione positiva dei conflitti di qualsiasi genere e forma;
- d. cura la formazione dei soci per la qualificazione della loro professionalità;
- e. sviluppa la ricerca e l'innovazione nella mediazione e conciliazione;
- f. promuove e sostiene la partecipazione dei soci ad attività, interne ed esterne all'associazione, nei vari settori di intervento previsti dallo Statuto;
- g. organizza, realizza e gestisce autonomamente attività di mediazione e conciliazione, anche in collaborazione e in convenzione con altri soggetti istituzionali, associazioni professionali e/o di volontariato.

#### **ART. 5 - ATTIVITÀ**

1. L'Associazione esplica la sua attività mediante iniziative e servizi promossi dai suoi organi centrali e periferici.
2. L'Associazione nell'ambito delle sue finalità, a livello nazionale e locale, tramite le sezioni, realizza attività mediative e conciliative, formative e di consulenza di tipo civile, penale, familiare, fiscale, medica, sociale, psicologica, terapeutica, pedagogica, scolastica, linguistica, interculturale, secondo quanto previsto dall'Art. 5 comma 1 lettere d, h, i, l, v, w del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 *Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106* (Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2017, n. 179, S.O.) e ss.mm.ii.
3. In particolare, l'Associazione, anche attraverso convenzioni e intese con soggetti pubblici e privati, si impegna a:
  - a. organizzare e gestire Centri pluridisciplinari e polifunzionali di supporto alle persone e alle famiglie, anche per la gestione e risoluzione dei conflitti, in ambito sociale, economico, politico, scolastico-formativo, civile e soprattutto familiare;
  - a. svolgere ogni attività e servizio riguardante il ricorso alla negoziazione, alla mediazione, alla conciliazione, all'arbitrato, agli altri strumenti ADR e a tutte le tecniche e procedure di prevenzione e risoluzioni stragiudiziali delle controversie, anche on line. In particolare l'associazione, fornisce servizi di conciliazione, mediazione, risoluzione stragiudiziale delle controversie di qualsiasi natura e/o tipo insorte tra persone fisiche e/o giuridiche aventi domicilio o sede sociale in Italia o all'estero, in conformità a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 e dal provvedimento del 4 novembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni e dalle eventuali modificazioni che interverranno sulla materia vigilata dal Ministero della Giustizia.
  - b. costituire e gestire organismi di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010 e del DM. 180/2010 e successive modifiche ed integrazioni al fine della loro iscrizione al registro degli organismi di mediazione ai sensi della predetta normativa;



- c. organizzare e realizzare corsi di formazione in materia di conciliazione e/o mediazione, anche con riferimento alla formazione per la mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e del Regolamento di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 e succ.ve modifiche ed integrazioni. Qualora previsto dalla normativa al momento vigente, l'associazione potrà rilasciare attestati di frequenza ai corsi o, se consentito dalla legge, certificati abilitativi all'attività o professione di conciliatore, mediatore o arbitro.
- d. svolgere attività di studio e promozione culturale in materia di conciliazione, mediazione e soluzione alternativa delle controversie, mediante convegni, seminari, corsi, tavole rotonde, giornate di studio, forum, incontri, corsi di formazione, stage e tirocini, al fine di agevolare, con qualsiasi forma di comunicazione, la conoscenza e lo sviluppo delle tecniche e risoluzioni delle problematiche inerenti sia la mediazione e la conciliazione che tutte le altre soluzioni alternative alle controversie, ivi compreso l'arbitrato.
- e. promuovere ed organizzare le iniziative di formazione in materia di conciliazione ed altre tecniche ADR mediante la ricerca, lo studio e l'organizzazione di attività formative ed aggiornamento che:
- incentivino la divulgazione dei metodi per la risoluzione dei conflitti;
  - approfondiscano la conoscenza delle dinamiche giuridiche relative agli scambi nazionali ed internazionali;
  - promuovano lo studio e l'evoluzione delle relative discipline, con particolare riguardo alle forme contrattuali ed alle procedure conciliative e di negoziazione;
  - diffondano la conoscenza dei metodi di soluzione delle controversie alternativi al ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria tra Dottori Commercialisti ed esperti contabili, Magistrati, Avvocati, Notai, Ingegneri, Medici e qualunque altra categoria professionale riconosciuta e controvertenti;
  - qualifichino, formino e tutelino la figura di conciliatore;
- f. valorizzare gli interessi professionali, scientifici e culturali dei propri Soci, anche presso organismi nazionali ed internazionali, promuovendone il riconoscimento;
- g. partecipare a selezioni, bandi di concorso e gare di qualsiasi natura sia nazionali che internazionali;
- h. svolgere attività editoriale e di produzione e/o distribuzione di testi e materiali audio-video.
4. L'Associazione si propone di istaurare convenzioni, protocolli d'intesa, nonché rapporti di collaborazione e scambio con Istituzioni, Enti pubblici e privati, associazioni nazionali e internazionali, organismi di promozione sociale, Ordini professionali, associazioni di categoria, Camere di Commercio, Università, anche internazionali, Autorità di garanzia e qualsiasi altra Autorità e Istituzione sia nazionale che internazionale, imprese e singoli professionisti e qualsiasi soggetto con il quale condivide finalità culturali e formative per organizzare, realizzare e gestire attività di cui al presente articolo, purché non ne venga limitata l'autonomia di scelte programmatiche.



## **Capo II - SOGGETTO ASSOCIATIVO**

### **ART. 6 - ASPETTI SPECIFICI**

1. L'Associazione opera con le sue diverse articolazioni su tutto il territorio nazionale. La sede centrale è sita in Casavatore (NA) al Corso Europa, 155.
2. L'Associazione ha natura sociale, culturale e professionale, di formazione e di promozione della mediazione e della conciliazione nei diversi settori di cui al presente statuto.
3. L'Associazione offre un servizio agli associati anche in ordine allo sviluppo e alla formazione personale e professionale.

## **Capo III - I SOCI**

### **ART. 7 - ADESIONE**

1. L'associarsi è atto di libera e personale decisione da parte di coloro che, avendo i requisiti previsti dallo Statuto, presentano direttamente domanda di iscrizione ad una sezione del TdP o tramite il Centro nazionale, dichiarando contestualmente di condividere le finalità dell'Associazione e di impegnarsi ad osservarne lo Statuto e il Regolamento.
2. La partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato, fermo in ogni caso il diritto di recesso che il socio può formalizzare in qualsiasi momento e di cui il Consiglio di sezione deve prendere atto.
3. Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è liberamente eleggibile nei suoi organi di governo, a tutti i livelli, fatta eccezione per i soci in formazione, inseriti in un elenco speciale in attesa del completamento dell'iter formativo.
4. L'adesione all'Associazione comporta il versamento di una quota annuale ordinaria al Centro nazionale tramite le segreterie delle sezioni. In ragione della complessità della sezione, il Consiglio direttivo sezionale può chiedere ai soci iscritti quote integrative per sostenere le attività della sezione.
5. I soci possono, comunque, liberamente versare ulteriori contributi e disporre legati o lasciti.
6. Le modalità di adesione sono normate nel Regolamento di cui all'art. 23 del presente Statuto.

### **ART. 8 - PROFILO DEI SOCI**

1. I soci del TdP si distinguono in cinque categorie:
  - a) soci fondatori
  - b) soci ordinari
  - c) soci sostenitori
  - d) soci onorari
  - e) soci in formazione (questi ultimi sono inseriti in un apposito elenco come da Regolamento del TdP).
2. Possono divenire soci dell'Associazione, oltre le persone fisiche, anche enti privati e pubblici, società, sia italiani che stranieri, che hanno i requisiti di cui all'art. 2.



#### **ART. 9 - DECADENZA ED ESCLUSIONE**

1. La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione e per decesso. L'esclusione è sancita dal Consiglio direttivo sezionale nei confronti del socio che:
  - a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del regolamento interno e alle deliberazioni assunte dagli organi statutari;
  - b. che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente gli obblighi assunti, a qualunque titolo, o si renda moroso nel pagamento della quota associativa;
  - c. si sia posto o si ponga gravemente in contrasto o in situazione di rilevante incompatibilità con i principi e i valori affermati dallo Statuto o con gli scopi e le finalità dell'Associazione.
2. Il socio che recede o è escluso resta responsabile per le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del TdP ovvero verso terzi se fatte a nome e per conto del TdP prima della data del recesso o dell'esclusione.
3. Il socio che, per qualunque motivo, cessa di appartenere al TdP non avrà diritto al rimborso delle quote associative versate e non potrà avanzare alcuna pretesa sul patrimonio sociale.
4. I tempi e le modalità di esclusione e di recesso, nonché le procedure per eventuali ricorsi sono normate nel Regolamento di cui all'art. 23 del presente Statuto.

#### **ART. 10 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

1. Nel quadro del patto che impegna reciprocamente il socio e il TdP a conseguire le finalità del presente Statuto, il socio ha diritto a usufruire dei servizi dell'Associazione e a partecipare a tutte le attività da essa organizzate.
2. Ogni socio può esercitare liberamente e in maniera uguale l'elettorato attivo e passivo, a norma del presente Statuto e dei connessi regolamenti, fatta eccezione per i soci in formazione iscritti nell'apposito elenco in attesa del perfezionamento dei requisiti. Tale diritto si esplica in modo diretto con il voto unico e personale nelle assemblee sezionali e tramite un delegato della sezione nel Congresso nazionale.
3. Ogni socio è tenuto a rispettare le norme del presente statuto, dei regolamenti interni e le deliberazioni degli organi statutari.

#### **ART. 11 - SANZIONI DISCIPLINARI**

Nel caso di violazione degli obblighi previsti dal presente Statuto, da eventuali regolamenti interni di funzionamento e dal Codice Deontologico, il Socio, su delibera del Consiglio Direttivo, quale organismo di vigilanza deputato al controllo dell'applicazione anche del Codice di Condotta ai sensi dell'art. 27 bis del Codice del Consumo, è assoggettato alle seguenti sanzioni, in ordine crescente di gravità:

- I. ammonizione (scritta);
- II. censura (scritta), con sospensione dai servizi, dall'elettorato attivo e passivo e dalle cariche;
- III. espulsione dal TdP.

Contro l'irrogazione delle presenti sanzioni, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il Socio può ricorrere, presentando richiesta scritta al Presidente, che dovrà senza indugio convocare l'Assemblea, deputata a deliberare in merito. Se è presente il Comitato Scientifico, dovrà essere richiesto un parere, non vincolante, a tale organo, sulla questione da dirimere.



## **Capo IV – STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE**

### **ART. 11 - ORGANIZZAZIONE SUL TERRITORIO**

1. Il TdP si organizza sul territorio nella dimensione nazionale e sezionale.
2. La dimensione sezionale si dota di strutture di governo e di gestione che operano in autonomia nei limiti e secondo le specifiche attribuzioni statutarie.
3. Dallo svolgimento delle funzioni e cariche associative non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute in ragione dell'ufficio.

### **Parte I – Dimensione sezionale**

#### **ART. 12 - SEZIONE**

1. La sezione è la dimensione territoriale di base dell'Associazione, cellula vitale del TdP e centro di operatività. Le sezioni hanno autonomia patrimoniale, gestionale ed amministrativa. Sulle stesse il Centro direttivo nazionale può effettuare il controllo di gestione nelle modalità che ritiene più opportune.
2. La nuova sezione si costituisce come struttura organizzativa con decisione insindacabile del Consiglio direttivo nazionale.
3. La sezione si costituisce per iniziativa di un *socio fondatore* che risiede e opera nella zona di pertinenza della sezione stessa.
4. Essa può essere costituita da un numero illimitato di soci e, in caso di mancanza di sede, ha sede legale presso quella indicata dal Presidente sezionale pro-tempore ovvero dal socio fondatore della sezione.
5. Il Consiglio di sezione, qualora costituito, risponde della gestione amministrativa all'Assemblea di sezione.

#### **ART. 13 - ASSEMBLEA DI SEZIONE**

1. L'Assemblea di sezione è composta da tutti i soci iscritti in quella sezione ed è l'organo sovrano della sezione stessa.
2. L'Assemblea di sezione provvede inoltre ad eleggere, secondo le scadenze statutarie, il Consiglio di sezione e un socio quale delegato al Congresso nazionale.
3. L'Assemblea può deliberare lo scioglimento della sezione e la devoluzione al Centro nazionale dell'eventuale patrimonio della sezione stessa con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci iscritti.
4. Le modalità di convocazione e di svolgimento sono definite nel Regolamento di cui all'art. 23.

#### **ART. 14 - CONSIGLIO DI SEZIONE**

1. Il Consiglio di sezione è composto da un numero dispari di soci iscritti nella sezione, variabile da tre a nove, secondo il numero complessivo dei soci stessi. Le elezioni avvengono secondo le modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 23.
2. I consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.
3. Il Consiglio di sezione deve programmare e animare l'attività della sezione in continuità e coerenza con le indicazioni dell'Assemblea e con i compiti affidati alla sezione nel quadro dell'attività del TdP e per la realizzazione delle iniziative programmate e assunte dalla sezione stessa. A tal fine, esso è responsabile dell'elaborazione del programma annuale dell'attività della sezione, che è discusso e deliberato dall'Assemblea sezionale.



4. Nella sua prima riunione, il Consiglio di sezione, al suo interno, elegge il Presidente, il Vicepresidente e l'Amministratore, che costituiscono il Consiglio direttivo di sezione (CDS) secondo le stesse modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 23. Il Presidente nomina il Segretario.
5. Il CDS ha compiti direttivi ed esecutivi delle deliberazioni del Consiglio di sezione.
6. Il Presidente rappresenta la sezione sul piano legale e assume tutte le responsabilità delle scelte e delle attività determinate dal CDS, nonché della gestione amministrativa della sezione.
7. Il Consiglio di sezione è responsabile di fronte all'Assemblea di sezione e all'Associazione tutta della promozione e gestione delle adesioni.
8. Fino alla elezione del Presidente, rappresentante legale della sezione è il Presidente precedente ovvero, in caso di prima elezione di una nuova sezione, il socio fondatore che l'ha costituita.
9. Per le modalità di convocazione, di svolgimento delle riunioni e di assunzione delle decisioni del Consiglio di sezione e del Consiglio direttivo di sezione valgono, in quanto applicabili, le norme previste dal Regolamento di cui all'art. 23.

NEL DIR

## **Parte II - Dimensione nazionale**

### ***ART. 15 - NAZIONALITÀ***

1. La dimensione nazionale esprime il carattere identitario del TdP, che ravvisa nella nazionalità un valore storico e culturale da rafforzare nell'interazione organica con le autonomie e le espressioni territoriali; anche in questo si consolidano le ragioni di un'appartenenza che si fonda su valori comuni e condivisi, così come delineati dai suoi fondatori.
2. Alla dimensione nazionale è affidata la sintesi politica ed operativa che deve tener presenti due valenze dell'essere associativo: la professionalità e la territorialità.
3. Il consiglio nazionale e il consiglio direttivo nazionale, nonché tutti i gruppi da essi costituiti per rispondere ad esigenze generali dell'Associazione, costituiscono il Centro nazionale.

### ***ART. 16 - CONGRESSO NAZIONALE***

1. Il Congresso nazionale è sovrano ed è il supremo organo dell'Associazione; esso esprime unitariamente la presenza e l'attività del TdP a livello nazionale, assumendone le problematiche culturali, formative, professionali e sociali come elemento di continuità e di attualità della proposta e dell'iniziativa associativa.
2. Il Congresso nazionale elegge il Consiglio nazionale; delibera le linee generali di politica associativa per il quinquennio; elegge i componenti del Collegio dei Sindaci revisori ove previsti; provvede alle eventuali modifiche statutarie, proposte all'attenzione congressuale.
3. Tutti i soci in regola con gli adempimenti statuari godono del diritto di elettorato passivo e attivo.
4. Il Congresso nazionale viene indetto, ogni 5 anni, dal Consiglio nazionale che ne definisce anche le modalità di svolgimento.
5. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati al Congresso. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il Congresso nazionale



delibera la devoluzione del patrimonio del TdP ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità.

#### **ART. 17 - CONSIGLIO NAZIONALE - CN**

1. Il Consiglio nazionale è organo consultivo e propositivo per il coordinamento e la promozione del TdP secondo le linee generali deliberate dal Congresso nazionale. Esso, quindi, ha funzione di sintesi delle istanze territoriali e di consultazione per l'orientamento associativo, nella valorizzazione delle autonomie sezionali in rete.
2. Il Consiglio, inoltre:
  - determina la quota associativa annuale;
  - promuove la formazione dei soci sia direttamente, sia sostenendo adeguatamente l'iniziativa delle sezioni e del Centro nazionale;
  - indice il Congresso nazionale, con la modalità prevista dal regolamento di cui all'art. 23 del presente statuto;
  - Approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre e quello consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Il Consiglio è formato da venti membri eletti dal Congresso nazionale. Le modalità di elezione sono demandate al Regolamento di cui all'art. 23.
4. Il CN si riunisce, su convocazione del Presidente nazionale, almeno due volte l'anno. Può essere convocato in via straordinaria su motivata richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.
5. Il CN può dotarsi di un Regolamento interno per il proprio funzionamento.
6. Il CN elegge, al suo interno, 5 membri del Consiglio direttivo nazionale.
7. L'operatività associativa, per realizzarsi, richiede, oltre agli organi di governo, anche strutture di lavoro connotate da flessibilità e da varietà quantitativa e qualitativa. A tale scopo il CN può organizzare strutture di lavoro la cui composizione e le cui finalità sono determinate dal Regolamento del funzionamento dell'associazione di cui all'art. 23. Il CN può nominare anche un Comitato Tecnico Scientifico composto di cinque membri con compiti consultivi per il Consiglio stesso, per l'elaborazione della programmazione annuale e per la realizzazione di qualunque altra iniziativa tecnico-scientifica rientrante nell'attività del TdP.

#### **ART. 18 - PRESIDENTE NAZIONALE**

1. Il Presidente nazionale rappresenta a tutti gli effetti di legge l'Associazione, ne è il rappresentante legale a livello nazionale e ne coordina l'attività generale. Presiede il Consiglio nazionale.
2. Il Presidente nazionale viene eletto dal Consiglio direttivo nazionale con votazione diretta a scrutinio segreto.

#### **ART. 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE - CDN**

1. Il Consiglio direttivo nazionale è composto dai cinque componenti eletti dal Consiglio nazionale.
2. Esso è l'organo decisionale e gestionale del livello nazionale dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni.
3. Il CDN, al suo interno, elegge l'Amministratore e due Vicepresidenti. All'interno del CDN, il Presidente designa il Segretario nazionale e, tra i Vicepresidenti, il Vicepresidente vicario.



4. Presidente, Vicepresidenti, segretario e amministratore costituiscono l'Ufficio di presidenza quale strumento di reale corresponsabilità.
5. Il CDN ha responsabilità collegiale, è autonomo nelle sue decisioni, anche in ordine alla modifica dei regolamenti, all'applicazione a livello nazionale del presente statuto e alla realizzazione delle proposte e degli indirizzi formulati dal Consiglio nazionale; provvede ad assicurare la funzionalità del centro nazionale per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previste dal presente Statuto; decide nel merito e ratifica l'apertura di nuove sezioni.
6. Il CDN predispose la proposta di bilancio preventivo e quella di bilancio consuntivo, depositandole presso la segreteria della sede nazionale almeno 30 giorni prima della data di convocazione del Consiglio Nazionale per la loro approvazione.
7. Il CDN si riunisce, di norma, almeno 3 volte all'anno secondo un calendario annualmente prestabilito e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
8. Agli incontri del CDN e del CN possono essere invitati singoli esperti di settore per consulenza tecnica.
9. Il Consiglio direttivo nazionale può dotarsi di un Regolamento interno per il proprio funzionamento.

### **Parte III - Norme generali**

#### ***ART. 20 - CONVOCAZIONE DEI CONGRESSI E DURATA DEI CONSIGLI***

1. Il Congresso nazionale si riunisce, ordinariamente, ogni cinque anni e, in via straordinaria, ogni qualvolta la convocazione sia deliberata dal Consiglio nazionale a maggioranza di due terzi o sia richiesta da almeno un quarto dei soci, con mozione motivata nominativamente sottoscritta.
2. Il Consiglio nazionale dura in carica, ordinariamente, cinque anni, come pure i Consigli sezionali.
3. Le Assemblee di sezione per il rinnovo dei Consigli si collocano nello stesso anno sociale con modalità di svolgimento e di elezione definite con Regolamento da parte del Consiglio direttivo nazionale.
4. Tutte le cariche associative, nazionali e sezionali, possono essere rielette consecutivamente per non più di tre mandati.

#### ***ART. 21 - INCOMPATIBILITÀ***

1. Per garantire l'autonomia associativa, l'assunzione di responsabilità di presidenza – nella dimensione sezionale e quella nazionale – è incompatibile con la contemporanea assunzione di cariche dirigenziali di livello pari o superiore in partiti, sindacati, associazioni di categoria.

#### ***ART. 22 - CARICHE SOCIALI***

1. Per maggiore democraticità e partecipazione:
  - a. non sono cumulabili le responsabilità sociali all'interno dello stesso organo di governo;
  - b. non è consentito il cumulo degli incarichi di presidenza sezionale e nazionale;
  - c. è limitata al numero massimo di tre mandati consecutivi la carica di Presidente in ogni dimensione.

2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
3. I soci del CDN eletti dal Congresso e i Presidenti di sezione, dimissionari, esclusi o deceduti, sono sostituiti da coloro che nelle elezioni rispettivamente del Congresso e delle Assemblee di sezione, hanno riportato più voti. In caso di parità, subentra il socio più anziano.

#### **ART. 23 - REGOLAMENTO**

1. Il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione è allegato al presente statuto e può essere modificato dal Consiglio Nazionale. Tutti gli altri regolamenti, anche quelli relativi ad eventuali organismi, saranno redatti, approvati ed eventualmente modificati dal Consiglio nazionale.

### **Capo V - FINANZIAMENTO E GESTIONE AMMINISTRATIVA**

#### **ART. 24 - MEZZI E FINANZIAMENTI**

1. L'Associazione persegue le proprie finalità con i seguenti mezzi:
  - quote associative;
  - oblazioni, donazioni, lasciti di soci e non soci;
  - contributi di istituzioni ed enti pubblici e privati;
  - proventi e contribuzioni derivanti dalle attività sociali;
  - ogni altra attività comunque compatibile con la natura dell'Associazione.

#### **ART. 25 - QUOTE ASSOCIATIVE**

1. Annualmente il Consiglio nazionale determina la quota associativa.
2. La quota associativa costituisce la principale fonte di autofinanziamento dell'Associazione, sia a livello nazionale che sezionale.
3. La quota, versata sul conto nazionale, è ripartita in due parti: l'80% è versata sul conto della sezione; il 20% sul conto del centro nazionale. Essa ha lo scopo di sostenere le attività e le spese associative ed in particolare quelle delle sedi quando sono autonome e prevedono spese effettuate esclusivamente per fini associativi.
4. La quota o gli ulteriori versamenti di contributi non creano altri diritti di partecipazione rispetto a quelli previsti dal presente Statuto; non possono essere restituiti nel caso di esclusione, decadenza, cessazione o recesso dall'Associazione per qualsiasi motivo; non sono divisibili e trasmissibili, se non *mortis causa*, né possono essere in qualsiasi maniera rivalutati.

#### **ART. 26 - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ASSOCIAZIONE**

1. L'Associazione non intende avere per oggetto principale o esclusivo l'esercizio di attività commerciali ed è regolata, oltre che dalle norme del Codice Civile, dal disposto del D.Lgs. 460/1997 e succ. modifiche ed integrazioni.



2. La gestione economico-finanziaria dell'Associazione, nelle diverse dimensioni, rientra nella responsabilità collegiale dei Consigli direttivi di sezione e nazionale, ciascuno per la propria competenza.
3. La gestione economico-finanziaria è regolamentata come segue:
- a. per la parte delle attività associative di loro competenza, le sezioni e il centro nazionale hanno autonomia organizzativa e amministrativa e ne sono responsabili, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal Consiglio nazionale al fine di garantire uniformità di comportamento sul territorio nazionale;
  - b. l'amministratore della dimensione sezionale e nazionale cura la gestione della cassa e ne tiene idonea contabilità.
  - c. gli esercizi finanziari chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
  - d. ogni anno il Consiglio Direttivo Nazionale e i Consigli direttivi di sezione predispongono la proposta di bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente entro il 20 marzo e la trasmettono, per la verifica, al Collegio nazionale dei Sindaci revisori, ove nominati. La proposta di bilancio consuntivo deve restare depositata presso le segreterie nei trenta giorni che precedono il Consiglio nazionale e le Assemblee di sezione, convocate per l'approvazione, che deve essere effettuata entro il 30 aprile.
  - e. ogni anno il Consiglio Direttivo Nazionale e i Consigli direttivi di sezione predispongono la proposta di bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo entro il 20 ottobre. La proposta di bilancio preventivo deve restare depositata presso le segreterie nei trenta giorni che precedono il Consiglio nazionale e le Assemblee di sezione, convocate per l'approvazione, che deve essere effettuata entro il 30 novembre.
  - f. il Consiglio direttivo di sezione e il Consiglio direttivo nazionale definiscono ogni norma relativa all'uso dei beni patrimoniali e delle attrezzature, nonché agli eventuali compensi o rimborsi assegnati, a vario titolo, a soci collaboratori, nel rispetto della gratuità delle cariche sociali. Gli stessi Consigli assumono ogni decisione, per quanto di competenza, in ordine a eventuali dipendenti e alle forme e modalità del loro rapporto di lavoro.
  - g. non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali utili o avanzi di gestione verranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse a termini di legge.
  - h. per le attività che comportino obblighi tributari, il Centro nazionale e le singole sezioni sono soggetti autonomi d'imposta.
  - i. ogni dimensione associativa cura la custodia, per almeno dieci anni, dei libri contabili eventualmente richiesti e dei documenti giustificativi.

## **Capo VI – COMITATO SCIENTIFICO**

### **ART. 27 - Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è l'organo competente a vigilare sui requisiti per la qualificazione professionale dei Soci, a mezzo di corsi di formazione iniziale e corsi di aggiornamento periodico, conformemente alla legislazione in materia. A seguito di nomina, il Comitato è



composto da tre a sette esperti nella formazione e nell'informazione; i membri del Comitato Scientifico durano in carica cinque anni. I lavori di tale organo sono coordinati dal Presidente; il Comitato è convocato ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo. Le delibere del Comitato, soggette a ratifica del Consiglio Direttivo, sono validamente adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza. Di ogni riunione del Comitato viene redatto il relativo verbale, che forma parte integrante della documentazione dell'attività dell'Associazione TdP e che deve essere opportunamente conservato.

## **Capo VII - NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **ART. 28 - CARICHE ASSOCIATIVE**

Fino a quando non si raggiunge il numero di 10 sezioni e viene indetto il primo Congresso, i componenti del Consiglio nazionale e del Consiglio Direttivo nazionale sono 5 e sono eletti dall'Assemblea dei soci. Parimenti l'Assemblea dei soci elegge, in via temporanea e fino al primo Congresso, 2 Sindaci revisori.

### **ART. 29 - SOSTITUZIONI DELLE CARICHE ASSOCIATIVE**

Tutti i soci dimissionari, esclusi o deceduti, perdono la qualifica di socio e non possono essere sostituiti.

### **ART. 32 - SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 C.C. dal Congresso, il quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento, il patrimonio è devoluto a favore di altre associazioni che operano in identico od analogo settore, oppure a fini di pubblica utilità.

### **ART. 33 - LEGGE APPLICABILE**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si farà riferimento alle norme del Codice Civile ed alle vigenti disposizioni legislative in materia di associazioni non lucrative.

### **ART. 34 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Statuto entra in vigore entro una settimana dalla sua registrazione.



Firmato  
Il Presidente

*Maia Bonfante*